



ORDINE  
DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI ANCONA



## “Piano Transizione 4.0:

### agevolazioni previste ed aspetti tecnici”

*Le difficoltà che incontra l'ingegnere nella redazione dei documenti peritali*

---

“Sessione Q&A: risposte e fonti di riferimento”

### **Simone Francesco Fedeli**

Membro commissione ICT, ordine ingegneri di Fermo



Cofondatore e responsabile commerciale di



## Domanda 1

«In caso di soccombenza del cliente nel contenzioso tributario contro l'Agenzia delle entrate, la polizza RC professionale ripaga solo le sanzioni e gli interessi o anche il valore del credito di imposta?»

## Risposta del relatore

Mi sono rivolto ad uno dei maggiori gruppi nazionali di brokeraggio assicurativo, che mi ha dato questi riscontri, da intendersi come **opinioni e che non costituiscono in alcun modo un parere professionale:**

1. Quando il committente informa il professionista di aver ricevuto una richiesta di documentazione dall'Agenzia delle entrate, sebbene non sia in corso alcun procedimento nei confronti del cliente, sarebbe buona pratica ma non è obbligatorio che il professionista apra una c.d. "circostanza" sulla propria polizza. Ossia informare l'assicuratore del fatto che è stato informato dal proprio committente della richiesta di documentazione elevata da AdE, senza che per il momento vi sia un contenzioso aperto.
2. Quando il committente informa il professionista di aver ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, il professionista ha l'obbligo di inviare una comunicazione al broker o alla compagnia, se vuole vedersi coperto l'eventuale danno.

3. In caso di soccombenza del committente nel giudizio tributario contro l'Agenzia delle entrate, o in caso di accordo stragiudiziale tra le parti (se la materia lo consente), l'eventuale errore professionale commesso nella redazione della perizia non è comunque provato e il committente deve avviare un contenzioso con il professionista per dimostrare il suo errore e potersi quindi rivalere sulla polizza.

4. In caso di soccombenza del professionista nel contenzioso con il cliente (ciò avviene se il **CTU dichiara che il perito ha commesso un errore professionale**), la polizza RC professionale copre le sanzioni e gli interessi richiesti dall'Agenzia delle entrate e pagati dal cliente, ma **NON il valore del credito di imposta, se è evidente che il cliente avrebbe comunque acquistato il bene in assenza del parere del professionista**: il cliente infatti avrebbe comunque dovuto pagare le imposte per tale valore, poiché la perizia asseverata è un parere di seconda parte che viene reso dal professionista per classificare il bene e **non per indirizzare la decisione del cliente di acquistare o non acquistare il bene**.

Se l'incarico del perito è formulato in modo tale da far ritenere ad un giudice che il cliente ha perfezionato l'acquisto sulla base delle sue assunzioni iniziali (ad esempio: la perizia sul possesso dei requisiti preliminari), l'errore professionale genera un **danno patrimoniale** e la polizza copre anche il valore del credito di imposta recuperato dall'Agenzia delle entrate al cliente.

## Domanda 2

«Rientra nel credito di imposta un sistema di illuminazione che è caratterizzato dalla presenza di sensori che consentono di illuminare una postazione di lavoro solo in presenza di un operatore? »

## Risposta del relatore

Dipende se l'impianto è un «dispositivo per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0» o fa parte del servizio generale di illuminazione dell'immobile.

1. Per il primo caso, esiste una fattispecie ad hoc nell'elenco dei «dispositivi per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0», per i quali è richiesta la **sola interconnessione** e non il rispetto degli altri requisiti – vedasi Circolare AdE/MiSE n. 4E/2017, pagine 91 e 92:

**banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità).** Ne sono un esempio postazioni di lavoro ergonomiche integrate in cui l'operatore ha a disposizione moduli di trasporto intelligenti (per l'approvvigionamento delle merci), terminali *touch screen* (con guida intuitiva delle attività per l'utente), **illuminazione antiabbagliante e personalizzabile della postazione (per un'illuminazione ottimale della postazione di lavoro),** elementi con braccio a snodo (per l'ottimizzazione ergonomica dello spazio di prelievo), tavolo di lavoro regolabile elettricamente in altezza (per un rapido adattamento a diverse condizioni fisiche e lavorative dell'operatore);

## 2. Per il secondo caso, il seguente chiarimento fornisce una chiara risposta:



**Circolare 23 maggio 2018, n. 177355**

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

5) **“Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”**: ulteriori chiarimenti in materia di **“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”** (allegato A secondo gruppo-punto 8)

Con riferimento al secondo gruppo di beni dell’allegato A, comprendente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, sono pervenute richieste di chiarimento per la corretta individuazione degli investimenti classificabili nella voce *“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”*.

Un’ulteriore fattispecie sottoposta all’esame della scrivente è quella che concerne, infine, i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione. Al riguardo, si ritiene che tali sistemi, ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possano considerarsi ammissibili all’iperammortamento, in quanto, come precisato nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, nell’ambito della voce in questione rientrano solo *“...quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo...”*; pertanto, tra i *“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”* non possono includersi le soluzioni che interagiscono a livello di **impianti generali** e non di impianti produttivi in senso stretto. Naturalmente, è il caso di precisare che la disciplina dell’iperammortamento, ricorrendo tutte le altre condizioni, si applicherebbe nella diversa fattispecie in cui, in relazione allo specifico processo produttivo dell’impresa, l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività; può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale (sul punto si rinvia alle osservazioni contenute nel successivo paragrafo).

## 6) **Trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi**

In numerose istanze presentate alla scrivente è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli "impianti tecnici di servizio" e cioè, più precisamente, di quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell'impianto nuovi oggetto di agevolazione, tra i quali assumono particolare rilevanza, ad esempio, gli impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa. L'installazione di una nuova macchina o di un impianto iperammortizzabile (anche in contesti produttivi esistenti), infatti, può rendere necessario procedere a nuova realizzazione, integrazione e/o ampliamento di tali impianti tecnici di servizio.

Sul punto, si ricorda, la scrivente ha avuto modo di pronunciarsi in una FAQ del 19 luglio 2017, occupandosi del caso degli *"...impianti di servizio riconducibili alla voce "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime"* e cioè dei beni considerati al punto 3 del primo gruppo dell'allegato A e affermandone l'ammissibilità all'iper ammortamento *"...se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione..."*.

A integrazione dei chiarimenti già forniti, si ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni.

A integrazione dei chiarimenti già forniti, si ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni.

Si osserva, anzitutto, che in determinati casi (come quello rientrante nella fattispecie oggetto della FAQ), gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell'impianto asserviti, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.

In altri casi, l'inserimento in produzione di una nuova macchina o di un nuovo impianto o porzione di impianto potrebbe comportare un maggior fabbisogno che le infrastrutture impiantistiche di servizio già esistenti nel sito produttivo non sono in grado di soddisfare, rendendo necessaria un'integrazione o (più frequentemente) una sostituzione di alcune componenti impiantistiche (ad esempio, nel caso in cui si renda necessario realizzare una nuova linea elettrica di alimentazione di un impianto con derivazione da *power center* esistente, i trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione). In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell'iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili. Per cui, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iperammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all'investimento che beneficia dell'iper ammortamento in ragione della percentuale di "servizio" a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile. Si precisa, inoltre, che in tali situazioni, la perizia giurata o l'attestazione di conformità o la dichiarazione del legale rappresentante, nonché l'analisi tecnica, dovranno contenere anche la verifica della necessità dell'integrazione o della sostituzione effettuata in relazione all'impianto di servizio e l'indicazione della procedura di calcolo seguita per la determinazione della quota di costo proporzionalmente riferibile agli investimenti iperammortizzabili.

Diversa, occorre precisare, è la questione relativa agli **impianti tecnici di servizio all'edificio** (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) i quali, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio. Questi impianti tecnici (generalmente), si osserva, non risultano ammissibili al beneficio, neanche in relazione al punto 8 del secondo gruppo dell'allegato A (*"componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni"*), non interagendo a livello di macchine e componenti del sistema produttivo. A meno che, come si è già evidenziato nel precedente paragrafo, tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio. Può esser il caso, oltre a quello già descritto in precedenza, degli impianti di illuminazione utilizzati nelle serre per agevolare la crescita delle piante indoor, anche degli impianti di climatizzazione nei processi di essiccazione e stagionatura dei prodotti, di microfiltrazione dell'aria nelle camere bianche, o degli impianti di compressione nel caso di ricarica di bombole di aria compressa.

# *Grazie a voi tutti dell'attenzione*

---

*Simone Francesco Fedeli*  
[s.fedeli@vesta-corporate.com](mailto:s.fedeli@vesta-corporate.com)